

Publicato il 17/05/2024

N. 01850/2024 REG.PROV.CAU.

N. 03367/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3367 del 2024, proposto da:

Assoservizi Fiduciari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Davide Giorgio Contini, Carlo Angelici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, Monza-Brianza e Lodi, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio; Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Aletti Fiduciaria S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Davide Giorgio Contini, Carlo Angelici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 06839/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma e di Aletti Fiduciaria S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi per le parti gli avvocati Bernardo Mattarella, Fabio Iacovone per delega di Francesco Sciaudone, Carlo Angelici, Salvatore Scafetta e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello;

1. Considerato che le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l'approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato.
2. Considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta prevalente quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte; per

converso, l'interesse dell'Amministrazione alla reiezione della misura risulta fondato sulla necessità di scongiurare l'accertamento di un'infrazione; tuttavia, non vi sono elementi per affermare la serietà e concretezza di tale rischio e, comunque, è ragionevole supporre che la procedura non verrà definita prima del vaglio delle stesse questioni di compatibilità unionale indicate nel precedente punto, che potrebbero richiedere un intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, di sospendere l'efficacia della sentenza appellata, compensando le spese di lite della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- i)* accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3367/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata;
- ii)* fissa, per la trattazione del merito del ricorso in appello, l'udienza pubblica del 19 settembre 2024;
- iii)* compensa le spese di lite della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Davide Ponte, Presidente FF

Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE

Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE

Davide Ponte

IL SEGRETARIO